

"CONSORZIO DI TUTELA DEL CIOCCOLATO DI MODICA IGP"

STATUTO

Articolo 1) - Costituzione e Denominazione

1. E' costituito, ai sensi dell'art. 2602 del codice civile e dell'art. 14 della Legge 21/12/1999 n. 526, un consorzio volontario con attività esterna tra i produttori inseriti nel sistema di controllo della IGP "Cioccolato di Modica", denominato "CONSORZIO DI TUTELA DEL CIOCCOLATO DI MODICA IGP", di seguito nel presente statuto denominato "Consorzio".

Articolo 2) - Sede

1. Il Consorzio ha sede in Modica nel Corso Umberto I n. 149.
2. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà istituire e, altresì, modificare o sopprimere, sedi secondarie nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

Articolo 3) - Durata

1. La durata del Consorzio è stabilita fino al trentuno (31) dicembre duemilanovantanove (2099) e potrà essere prorogata, ovvero potrà procedersi allo scioglimento anticipato, a termini di legge, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 4) - Scopi

1. Il Consorzio, che non ha fini di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo del "CIOCCOLATO DI MODICA IGP":

- promuovere l'applicazione del disciplinare di produzione del "CIOCCOLATO DI MODICA IGP", proporre eventuali modifiche ed implementazioni anche per adeguare la produzione alle modificate esigenze del mercato, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative del prodotto tutelato;
- definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato, nonché alle diverse esigenze del mercato, comprese quelle relative all'organizzazione comune della preparazione e commercializzazione del prodotto finito;
- tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali del "CIOCCOLATO DI MODICA IGP" anche attraverso l'informazione ai consumatori;
- avanzare proposte di disciplina, regolamentare, anche in attuazione del disciplinare di produzione registrato, e svolgere compiti consultivi relativi al "CIOCCOLATO DI MODICA IGP";
- promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità del presente Statuto e, eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 27.05.2005 n. 102 e ss. modificazioni;
- adottare un marchio consortile, da sottoporre

all'approvazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

- tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente o illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse, la dicitura "CIOCCOLATO DI MODICA IGP", il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo del "CIOCCOLATO DI MODICA IGP", il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che li identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente o il consumatore; conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente;

- estendere in Italia ed all'estero la conoscenza del "CIOCCOLATO DI MODICA IGP" e delle sue caratteristiche di qualità, svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

- operare la scelta e la revoca dell'Organismo di Controllo, pubblico o privato, autorizzato ai sensi del Reg. UE 1151/2012 e ss. modificazioni;

- collaborare nell'attività di vigilanza con l'Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ai sensi del D.M. 12.04.2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della Legge 526/1999, sono state impartite direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP nell'attività di vigilanza;

- richiedere benefici previsti in materia.

2. Inoltre il Consorzio, nell'ambito degli scopi statutari, può svolgere le seguenti attività nell'interesse dei consorziati:

- a) favorire e aderire alle iniziative atte ad organizzare e facilitare la vendita e l'esportazione da parte dei consorziati del "CIOCCOLATO DI MODICA IGP", che contribuiscano all'affermazione del prodotto;

- b) supportare i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici anche nel campo delle tecniche gestionali e promuovendone un aggiornamento tecnologico compatibile con la salvaguardia della tradizione;

- c) assistere i consorziati in ogni questione di interesse comune;

- d) promuovere intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione del "CIOCCOLATO DI MODICA IGP" e ad accrescere la sua rinomanza e conoscenza;

- e) intraprendere qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati, compresa l'organizzazione e la

partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di libri, cataloghi e qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

f) predisporre convenzioni con altri Consorzi per la vigilanza e ogni altra attività utile e funzionale al raggiungimento e miglioramento degli scopi sociali;

g) svolgere ed effettuare servizi ed attività a favore dei consorziati anche in collaborazione con altri Consorzi.

3. Per il raggiungimento degli scopi perseguiti il Consorzio, in via meramente occasionale, potrà altresì compiere tutte le operazioni necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nei limiti e con rispetto della legislazione vigente, dovendosi in ogni caso ritenere escluse le operazioni commerciali, anche se svolte occasionalmente, e qualsiasi operazione finanziaria e mobiliare svolta 'da e nei confronti del pubblico'; potrà anche aderire a società, istituti, associazioni ed organismi consortili (anche di secondo grado), in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi consortili previsti nel presente Statuto.

Articolo 5) - Definizione del prodotto e zona di produzione

1. Le caratteristiche del prodotto "Cioccolato di Modica" e la sua zona di produzione sono stabilite nel Disciplinare di Produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 159/32 IT del 7.5.2018.

Articolo 6) - Ammissione dei Soci

1. L'accesso al Consorzio è consentito a tutti coloro che partecipano al processo produttivo della denominazione oggetto della tutela e che siano iscritti all'Organismo di Controllo, pubblico o privato, autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a svolgere attività di controllo e certificazione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Disciplinare di Produzione sopra citato, la filiera produttiva "cioccolato e derivati" prevede un'unica categoria di 'produttori' che sono anche i 'confezionatori' del prodotto.

2. Nel caso in cui l'Assemblea straordinaria del Consorzio deliberi successivamente la suddivisione dei 'produttori' e 'confezionatori' in due distinte categorie, le categorie medesime dovranno rispettare i criteri di rappresentanza negli organi sociali, così come previsto dagli artt. 3 e 4 del D.M. del 12 aprile 2000 n. 61414. Nello specifico, alla categoria dei 'produttori' dovrà essere riconosciuta una percentuale di rappresentatività pari al sessantasei per cento (66%), mentre il restante trentaquattro per cento (34%) spetterà ai 'confezionatori'.

3. L'adesione al Consorzio può avvenire sia in forma singola che associata. In caso di adesione in forma associata è sempre necessaria la delega specifica dei singoli soci, salvo il caso

delle cooperative di primo grado in quanto espressamente esonerate dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. Del 12 aprile 2000 n. 61413.

Articolo 7) - Domanda di ammissione

1. La domanda di adesione al Consorzio deve essere presentata, in forma scritta, al Consiglio di Amministrazione.

2. La domanda di adesione deve contenere almeno i seguenti elementi:

A. se trattasi di persona fisica:

a) dati anagrafici (nome/ditta, sede legale impresa, nome e cognome del titolare, luogo e data di nascita, cittadinanza e codice fiscale);

b) partita iva e numero iscrizione registro imprese;

c) ubicazione dei locali adibiti alla produzione e al confezionamento;

d) la documentazione che comprovi il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione;

B. se trattasi di persona giuridica, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), previsti per le persone fisiche, la domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:

e) Denominazione/Ragione sociale, forma giuridica, la sede e l'oggetto sociale;

f) dati anagrafici del rappresentante legale o delegato designato.

Inoltre, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organismo competente, dall'atto costitutivo, dallo Statuto, dall'elenco dei soci e degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, ha facoltà di chiedere all'aspirante consorziato ulteriori informazioni e documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

4. L'accoglimento o il diniego della domanda di ammissione, che è subordinato all'accettazione ed all'assunzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente Statuto, viene deliberato, entro trenta (30) giorni, con giudizio motivato dal Consiglio di Amministrazione, il quale comunica la decisione all'interessato entro dieci (10) giorni.

5. L'ammesso sarà iscritto nel Libro dei Soci a far data dalla delibera di accoglimento della richiesta di adesione e solo dopo che saranno stati effettuati i versamenti delle quote di ammissione previste. Qualora l'interessato non ottemperi a una eventuale richiesta del Consiglio di Amministrazione, di integrare la documentazione e/o di fornire ulteriori informazioni, la domanda sarà respinta.

Articolo 8) - Obblighi dei Soci

1. I Soci (Consorziati) hanno l'obbligo di:

a. osservare quanto previsto dal presente Statuto, i Regolamenti interni previsti dal successivo art. 32, le delibere regolarmente adottate dagli Organi Sociali e le

disposizioni di cui all'ordinamento vigente nella materia oggetto di tutela;

b. versare le quote, i contributi e le eventuali penalità a norma del presente Statuto e dei Regolamenti interni;

c. consentire ed agevolare il controllo dell'organismo autorizzato e la vigilanza da parte del Consorzio;

d. non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile;

e. sottoporre al collegio arbitrale le controversie con il Consorzio;

f. comunicare tempestivamente al Consorzio ogni variazione riguardante l'impresa consorziata di cui sono titolari e in particolare le modifiche della sua forma giuridica e dei soggetti autorizzati a rappresentarla.

2. I soci morosi nel pagamento dei contributi consortili, i quali dopo la diffida non provvedano a mettersi in regola con il pagamento, vengono esclusi dal Consorzio.

Articolo 9) - Diritti dei Consorziati

1. I soci consorziati hanno diritto a:

a. utilizzare, per il confezionamento dei prodotti, il logo previsto nel Disciplinare di Produzione;

b. partecipare alle assemblee, sia personalmente che per delega con diritto di voto, sempre che risultino in regola con il pagamento di tutti i contributi e penalità dovuti al Consorzio; resta inteso che possono esercitare tale diritto solo i Soci regolarmente iscritti nel libro Soci del Consorzio da almeno due (2) mesi prima della data fissata per l'assemblea;

c. beneficiare dell'assistenza e delle attività del Consorzio così come previsto dal presente Statuto;

d. qualificarsi quali appartenenti al "CONSORZIO DI TUTELA DEL CIOCCOLATO DI MODICA IGP", nei limiti e nei modi stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti;

e. esercitare funzioni di elettorato attivo e passivo.

Articolo 10) Recesso, Decadenza ed Esclusione

1. Lo status di consorziato si perde per recesso, per decadenza ed esclusione.

2. La domanda di recesso può essere presentata dal consorziato in qualunque momento ed avrà efficacia dalla data di ricevimento della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Il socio può presentare domanda di recesso in qualsiasi momento dell'anno ma, in ogni caso, è tenuto al pagamento dei contributi dovuti al Consorzio fino al trentuno (31) dicembre dello stesso anno.

4. Il consorziato che cessi l'attività, si considera decaduto, fermo restando l'obbligo di versare al Consorzio quote e contributi in sospeso. La decadenza viene in ogni caso sancita attraverso apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta dopo che sia pervenuta allo stesso Consiglio di

Amministrazione comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività.

5. L'esclusione può essere deliberata e comunicata dal Consiglio di Amministrazione a quel consorziato che si sia reso colpevole di infrazione statutaria o regolamentare o di altri atti che abbiano recato nocumento al Consorzio o sia venuto meno agli obblighi previsti dall'art. 8 del presente Statuto.

6. L'esclusione è inoltre comminata dal Consiglio di Amministrazione al consorziato che:

a. si sia reso moroso nel pagamento delle quote, dei contributi e di quant'altro, a qualunque titolo, sia dovuto al Consorzio;

b. non sia stato inserito nel sistema di controllo del "CIOCCOLATO DI MODICA IGP";

c. sia uscito volontariamente o sia stato escluso dal sistema di controllo sopra indicato.

7. Il Consorzio può assumere tutti gli atti necessari al recupero di qualsiasi morosità che il socio escluso abbia in essere nei suoi confronti.

8. La decadenza e l'esclusione hanno effetto a far data dalla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

9. La perdita della qualità di consorziato, per qualunque motivazione determinata, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati, né alla liquidazione del Fondo Consortile.

Articolo 11) - Ricorsi del Consorziato

1. Il consorziato può presentare ricorso avverso le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 28, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Articolo 12) - Fondo Consortile ed Entrate

1. Il Fondo Consortile è costituito:

a. dalla quota di ammissione dei consorziati, pari ad Euro cinquecento (Euro 500,00), o al diverso importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

b. dalle quote contributive dei consorziati, con le modalità disciplinate da un Regolamento interno del Consorzio, sottoposto all'approvazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c. dai contributi in conto capitale di Enti pubblici o privati;

d. dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie che per acquisto o lasciti diventino di proprietà del Consorzio;

e. dai proventi derivanti da eventuali servizi resi ai consorziati a norma di Regolamento;

f. dai contributi in conto gestione di Enti Pubblici o privati;

g. dalle penalità fissate per inadempienza ai patti consortili.

2. Il Consorzio non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate. Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro crediti sul fondo medesimo.

3. I costi derivanti dalle attività di tutela, vigilanza, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi del "CIOCCOLATO DI MODICA IGP", ai sensi del D.M. 12.09.2000 n. 410 (regolamento concernente la ripartizione dei costi dei consorzi di tutela) e del successivo art. 30 del presente Statuto, sono posti a carico:

a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio (produttori e confezionatori);

b) dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alle categorie individuate all'art. 4 del Decreto Ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413;

e sono ripartiti secondo i criteri stabiliti annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata ai sensi del D.M. 12.09.2000 n. 410.

Articolo 13) - Esercizio Sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

2. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione della situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, e la deposita presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Articolo 14) - Organi consortili

1. Sono organi del consorzio:

a. l'Assemblea generale dei Soci;

b. il Consiglio di Amministrazione;

c. il Presidente;

d. il Sindaco Revisore.

Articolo 15) - Rappresentanza negli organi sociali

1. Ove il Consorzio abbia deliberato la suddivisione dei 'produttori' e 'confezionatori' in due distinte categorie, ciascuna categoria ha diritto ad essere rappresentata negli organi consortili come di seguito:

- ai produttori spetterà una percentuale di rappresentanza del sessantasei per cento (66%);

- ai confezionatori spetterà una percentuale di rappresentanza del trentaquattro per cento (34%).

Articolo 16) - Assemblea dei Soci

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. Possono intervenire in assemblea tutti i consorziati regolarmente iscritti nel libro Soci da almeno due (2) mesi prima dell'assemblea stessa, che siano iscritti all'Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in regola con il pagamento delle quote e dei contributi dovuti al Consorzio.

3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Articolo 17) - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria:

- a. approva la situazione patrimoniale redatta dagli amministratori osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni;
- b. elegge il Consiglio di Amministrazione, nominando anche il Presidente e il Vicepresidente (e garantendo, eventualmente, che almeno una delle cariche sia affidata a ciascuna categoria di soci), stabilisce l'eventuale compenso degli amministratori, e ratifica la nomina dei membri cooptati ai sensi dell'art. 2386 c.c.;
- c. revoca il Consiglio di Amministrazione ai sensi del dell'art. 2383 c.c.;
- d. nomina il Sindaco Revisore, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e. approva i Regolamenti di applicazione delle norme previste dal presente Statuto;
- f. delibera sugli eventuali argomenti che gli vengono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- g. delibera, con le maggioranze richieste per l'Assemblea straordinaria, sulle modifiche al Disciplinare di Produzione, che dovranno essere sottoposte per l'approvazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 18) - Assemblea Straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera su:

- a. modifiche allo Statuto che dovranno essere sottoposte per l'approvazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- b. proroga della durata del Consorzio;
- c. nomina e poteri dei liquidatori;
- d. altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale oppure sul trasferimento della sede anche in altra località del territorio dello stato i Soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dal Consorzio; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata non oltre trenta (30) giorni dalla data di assunzione della deliberazione.

Articolo 19) - Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata, e-mail, fax o con altri mezzi consentiti dalla legge, fermo restando che quelli tra i consorziati che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima può tenersi dopo almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione.

2. Dal giorno di avviso a quello della riunione dell'Assemblea dei consorziati devono trascorrere non meno di dieci (10) giorni.

3. In ogni caso l'assemblea è validamente costituita, anche se non convocata secondo le modalità indicate nel presente articolo, quando vi siano rappresentati tutti i consorziati e siano presenti o siano stati informati l'intero organo amministrativo ed il Sindaco Revisore, e sempre che nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti.

4. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta il Sindaco Revisore o almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Le richieste dovranno essere motivate con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 20) - Validità dell'Assemblea e Maggioranze

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di voti rappresentati; le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria - salvo quanto diversamente previsto all'art. 17 lett. g) - vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile, e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati;
- in seconda convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine consortile, e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

Articolo 21) - Verbale dell'Assemblea

1. Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio scelto dal Presidente del Consorzio.

Articolo 22) - Modalità di votazione

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano e si intendono valide solo se si fa riferimento al valore del voto espresso dal singolo consorziato, con prova e controprova.

Articolo 23) - Funzionamento dell'Assemblea e Diritto di Voto

1. L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente. Il Presidente nomina il segretario.

2. Possono intervenire in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i consorziati regolarmente iscritti all'Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché iscritti nel libro dei Soci da almeno due mesi ed in regola con il pagamento delle quote e dei contributi dovuti al Consorzio.

3. Il socio può delegare un altro socio a mezzo delega scritta da consegnare al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dell'assemblea.

La delega deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del delegante e delegato. Ogni socio non può avere più di tre (3) deleghe).

Ove vi siano più categorie di consorziati, il delegante non può delegare un soggetto appartenente a categoria diversa dalla propria.

4. Ogni socio consorziato ha diritto di esprimere il voto.

5. Giusta quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 12 aprile 2000 n. 61414, il valore del voto deriva dal rapporto tra la quantità, eventualmente determinata per classi, del prodotto certificato, del quale il votante dimostra l'attribuzione, e la quantità complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dall'organismo di controllo pubblico o privato.

Articolo 24) - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di nove (9) membri.

2. Sulla base di quanto previsto dall'art. 2383 c.c., i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre (3) anni, sempre che non perdano la qualità di associati o di rappresentanti delle persone giuridiche associate o che il Consiglio di Amministrazione non venga revocato con delibera dell'Assemblea, e sono rieleggibili.

3. Il riparto degli amministratori da eleggere deve essere effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012 n. 251, a mente del quale la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato, si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati

eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

4. Mancando durante il corso dell'esercizio uno o più amministratori si provvede alla sostituzione, a norma dell'art. 2386 del codice civile; tale mandato ha effetto sino alla successiva assemblea ordinaria o straordinaria.

5. I Consiglieri che non partecipano alle riunioni di Consiglio per tre volte consecutive, senza darne preavviso, sono dichiarati decaduti.

6. I Consiglieri possono essere eletti tramite presentazione di una o più liste di candidati; le modalità di voto e l'assegnazione dei seggi è regolata da un apposito Regolamento.

7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere invitati a partecipare rappresentanti di Enti Pubblici con poteri consultivi ma non di voto, quando siano all'esame del Consiglio stesso problemi attinenti alle attività istituzionali svolte dagli stessi Enti.

8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri.

9. La convocazione del Consiglio, con l'individuazione degli argomenti all'ODG, è effettuata a mezzo lettera, fax, e-mail, o altri mezzi consentiti dalla legge, almeno cinque (5) giorni prima della data prevista per la riunione; in caso di urgenza i consiglieri possono essere convocati a mezzo telegramma almeno un giorno prima della riunione.

10. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri ed il Sindaco Revisore.

11. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza dei voti presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

12. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dell'attività di carica e l'eventuale compenso nelle forme e nella misura stabilita con delibera dell'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25) - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo le attribuzioni all'assemblea e al Presidente definite dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può delegare ad uno o più membri alcune delle funzioni di spettanza del Presidente stesso.

3. In particolare, è demandato al Consiglio di Amministrazione:

- a. deliberare la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c. deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sull'eventuale esclusione degli stessi;
- d. provvedere alla gestione economica e finanziaria del Consorzio, presiedere alla redazione e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'assemblea (ordinaria) per l'approvazione;
- e. assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e la retribuzione;
- f. proporre all'assemblea l'entità dei contributi dovuti al Consorzio;
- g. compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;
- h. deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e/o costruire e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni di ipoteche, fare operazioni con debito pubblico e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato;
- i. esaminare le proposte da sottoporre all'assemblea e le deliberazioni relative alla sua convocazione.

Articolo 26) - Presidente

1. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci. La firma sociale per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spetta al Presidente. Il Consiglio può delegare l'uso della firma sociale per determinate operazioni e con quelle limitazioni che crederà più opportune, al Vicepresidente e, solo per la normale amministrazione, ad uno dei consiglieri.

Articolo 27) - Sindaco Revisore

1. Il Sindaco Revisore è nominato dall'assemblea ordinaria dei soci; la stessa assemblea ne determina il compenso.

2. Il Sindaco Revisore dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.

3. Il Sindaco Revisore deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

4. Il Sindaco Revisore:

- a. vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del Presente Statuto;
- b. assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- c. esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Articolo 28) - Collegio Arbitrale

1. Sempre che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi

ai rapporti sociali, le controversie che dovessero insorgere tra i soci ed il Consorzio, e tutte le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre (3) membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro novanta (90) gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria competente.

Articolo 29) - Libri Obbligatori

1. Sono libri del Consorzio:

- a. il libro dei Soci;
- b. il libro delle Assemblee;
- c. il libro del Consiglio di Amministrazione;
- d. il libro delle determinazioni del Sindaco Revisore.

Articolo 30) - Ripartizione dei costi del Consorzio

1. Ai sensi del D.M. del 12 settembre 2000, n.410, art.1, i costi delle attività attribuite ai sensi dell'art.14, comma 15 e ss. della Legge 21 dicembre 1999 n.526, sono posti a carico di:

- a. tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
- b. dei soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio, appartengono alle corrispondenti categorie individuate dall'art. 4 del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000.

2. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera (ovviamente in presenza di più categorie), non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'art. 3 del D.M. n.61414 del 12 aprile 2000.

3. Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con un quota determinata da apposito regolamento interno del Consorzio.

4. Sono poste a carico delle categorie individuate dall'art.4 del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000 e s.m.i., le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate dall'art. 2 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000 e s.m.i.

5. I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'art. 14 della Legge 21 dicembre 1999 n. 526, graveranno esclusivamente sui soci del Consorzio e non potranno mai essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

6. Le modalità di contribuzione sono in ogni caso disciplinate da un Regolamento interno del Consorzio, sottoposto

all'approvazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 31) - Appartenenza ad altri Consorzi o Associazioni

1. I Soci del Consorzio non possono far parte di altri organismi che operano in contrasto o in parallelo con gli scopi e le finalità stabilite dal presente Statuto.

Articolo 32) - Regolamenti

1. Il Consorzio è tenuto ad adottare il regolamento:

a. di penalità, che disciplina le penalità che il Consorzio applica ai propri soci in caso di inadempimenti;

b. per la ripartizione dei costi previsto dal precedente art. 30;

c. ogni altro regolamento che riterrà opportuno adottare.

2. I regolamenti consortili acquistano efficacia successivamente all'approvazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 33) - Scioglimento del Consorzio

1. Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 del codice civile.

2. In caso di scioglimento del Consorzio l'assemblea straordinaria dei soci provvederà alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 34) - Liquidazione

1. Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale e ripartiranno in parti uguali tra i consorziati il patrimonio consortile che risulti disponibile dopo il pagamento di tutte le passività; le eventuali passività residue saranno sopportate in parti uguali da tutti i consorziati.

2. La quota del consorziato insolvente, salve le possibili azioni di recupero e di danni nei suoi confronti, graverà in parti uguali sugli altri consorziati.

Articolo 35) - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge previste in materia dal Codice Civile, dalla Legge n. 526/1999, dai Decreti applicativi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e successive modifiche e integrazioni, e da ogni altra norma che disciplina la materia.

Firmato: Antonino Scivoletto nel nome, Cicero Carmela, Elvira Roccasalva, Maria Mallemi, Cavallo Orazia, Salvatore Spadaro, Cicero Giovanni, Salvatore Peluso, Giacomo Rizza, Giurdanella Daniele, Di Lorenzo Carmelo, Giorgio Cicero, Petrenko Nataliya, Andrea Iurato, Giuseppe Rizza, Luca Giurdanella notaio.